REGOLAMENTO

PER

LA RIMONTA DEI CAVALLI E DEI MULI

DEL

REAL ESERCITO.

NAPOLI,
DALLA REAL TIPOGRAFIA MILITARE
1843.

REGOLAMENTO

per la rimonta

DE' CAVALLI E DEI MULI DEL REAL ESERCITO.

ARTICOLO 1.

A contare dal dì primo di gennaio 1844, la rimonta dei corpi a cavallo del Real Esercito sarà fatta per conto dei corpi stessi.

ART. 2. Sono stabiliti i seguenti assegni di rimonta per essere conteggiati a favore dei corpi suddetti dall'indicato giorno primo di gennaio 1844 in avanti:

Per ogni cavallo da sella al mese	D.	»	85
Per ogni cavallo da tiro al mese	»	1	»
Per ogni mulo o mula al mese	»	1	05

ART. 3. L'assegno di rimonta sarà calcolato e bonificato ai corpi negli aggiusti mensuali della Tesoreria Generale e per la rispettiva forza organica dei corpi medesimi, non sarà però pagato ad essi corpi, ma rimarrà depositato presso la Tesoreria Generale, la quale ne formerà un fondo distinto e separato per corpo, e lo conteggerà nel modo stesso che in atto si pratica per lo assegno, e pei fondi di vestiario.

*

Art. 4. Nelle chiusure biennali di esercizio i fondi di rimonta presso la Tesoreria Generale non saranno ammortizzati, ma resteranno fedelmente intatti per conto dei corpi, cumulandosi sempre le reste di un anno coi fondi dell'anno susseguente, siccome pei fondi di vestiario è prescritto.

Art. 5. Il fondo dell'assegno di rimonta di ciascun corpo sarà aumentato delle somme provvenienti dalla vendita degli animali che si saranno renduti inutili pel Real servizio nel corpo medesimo. La cumulazione di siffatte somme col fondo suddetto, e quindi il relativo credito in aumento del capitolo corrispondente dello Stato Discusso della Guerra, saranno dalla Tesoreria Generale adempiti, senza che volta per volta vi sia bisogno di parzial Real Decreto o Sovrano Rescritto.

Art. 6. La Giunta di rimonta, come al presente esiste, continuerà ad essere incaricata dell'acquisto dei cavalli e dei muli necessarî pei diversi corpi, ma tale acquisto sarà fatto per conto dei corpi, e coi fondi dell'assegno di rimonta che ciascun corpo avrà presso la Tesoreria Generale.

Art. 7. La suddetta Giunta proseguirà benanche a far la vendita degli animali, che si renderanno inutili nei corpi, e tale vendita sarà pure eseguita per conto dei corpi, introitandosene il ricavato nel rispettivo fondo di rimonta, come è prescritto nell'articolo 5.°

Art. 8. Le domande dei corpi pei cavalli o muli da acquistarsi, sia in surrogazione di quelli riformati, o morti, sia pei mancanti all'organico, saran dirette dai Comandanti di essi corpi a' proprî Ispettori, i quali, dopo di averle vidimate, le trasmetteranno al Ministero

della Guerra in tre esemplari, per potersene dal Ministero, dopo che avrà preso gli ordini di Sua Maestà il Re, rimettere uno alla Giunta di rimonta per eseguire l'acquisto, ed un altro all'Intendente Generale dell'Esercito per le successive verificazioni, e ritenere il terzo presso di se.

Art. 9. Le domande per l'acquisto degli animali saranno principalmente fatte nei tre tempi dell'anno prossimi a quelli delle fiere di Salerno, di Gravina e di Foggia, e dovranno essere pervenute alla Giunta di Rimonta con l'anticipazione necessaria da poter domandare e ricevere i fondi occorrenti per l'acquisto.

Potranno non pertanto i corpi fare in tutti i tempi dell'anno le domande parziali degli animali, dei quali potranno abbisognare nei limiti del rispettivo completo organico, onde possa la Giunta spedirli loro da quelli che avrà presso di essa, o farne delle particolari compre. Tali domande parziali avranno lo stesso corso che per le generali è stato prescritto nell'articolo precedente.

Art. 10. La Giunta di rimonta domanderà indi al Ministero della Guerra i fondi che per approssimazione saranno necessarî per lo acquisto, non già degli animali domandati in totale dai corpi, ma del numero, che potrà prevedere poterne in ciascuna fiera acquistare, tanto se questo numero sia maggiore, quanto se sia minore del detto totale.

Art. 11. Il Ministero delle Finanze, in vista della richiesta che gliene farà quello della Guerra, prescriverà alla Tesoreria Generale di disporre, a favore della Giunta di rimonta, i fondi da questa domandati, e nei luoghi ove le saranno necessarî. Tali fondi saranno

prelevati in anticipazione dalla dote del capitolo dello Stato Discusso destinato a raccogliere le somme degli assegni de' varî corpi, per farne poi l'imputazione sul fondo dell'assegno di rimonta dei rispettivi corpi in ragione del costo degli animali che di fatto ciascun corpo riceverà dalla Giunta.

Art. 12. Quanto è prescritto nell'articolo precedente sarà in vigore benanche pei fondi che richiederà la Giunta per gli acquisti di animali, che dovrà fare parzialmente e non alle fiere.

Art. 13. Il Ministero delle Finanze a misura che disporrà i pagamenti a favore della Giunta di rimonta, ne darà avviso al Ministero della Guerra, dal quale ne sarà data conoscenza all'Intendente Generale dello Esercito.

Art. 14. La Giunta di rimonta fatta che avrà la compra degli animali nelle fiere, ne stabilirà il prezzo per via di coacervo. E siccome tre sono le specie di animali che potrà acquistare, così tre pure saranno i coacervi, uno, cioè, pei cavalli da sella, il secondo pei cavalli da tiro, ed il terzo pei muli o mule. I prezzi medî che nasceranno da tali coacervi saran quelli che, pel numero di animali da ciascun corpo ricevuto, saranno rispettivamente messi a debito dei corpi nel conto dei fondi dell'assegno di rimonta dei corpi stessi presso la Tesoreria Generale.

Art. 15. I relativi prezzi parziali di acquisto degli animali per ciascuna delle tre specie, che ne avrà la Giunta acquistata, entreranno soltanto nel calcolo dei coacervi, dovendo tutte le altre spese sì di personale, e sì di amministrazione, che saran prodotte dalla compra, dal trasporto, e dalla permanenza degli animali presso

la Giunta sino al giorno precedente a quello della consegna ai corpi, soggiacere ad altro calcolo, come verrà in seguito disposto.

Art. 16. Nelle compre parziali di animali avrà benanche luogo il coacervo per la fissazione del costo di ognuno di essi; ben vero che ove queste compre si faranno per conto di più corpi, il coacervo darà la misura pel carico da farsi al fondo dell'assegno di ciascun corpo; e che se lo acquisto sarà fatto per un sol corpo, non avrà il coacervo altro scopo, che di far conoscere il prezzo medio degli animali, dovendo l'intero costo di essi esser messo a debito del corpo sul conto dell'assegno.

Art. 17. La Giunta di rimonta tosto che sarà di ritorno dalle fiere, compilerà uno stato per ciascuna delle tre specie di animali acquistati, indicando per ogni animale il prezzo di compra, ed esprimendo appiè dello stato il risultamento del rispettivo coacervo. Tali stati saranno rimessi in tre esemplari al Ministro della Guerra, dal quale ne sarà uno rimesso all'Intendente Generale dell'Esercito, ed un altro al Comando Generale citeriore delle armi, rimanendo il terzo presso il Ministero.

Art. 18. Il Ministero della Guerra in ricevere gli stati espressi nell'articolo precedente autorizzerà la Giunta di rimonta a fare la distribuzione degli animali ai corpi, i quali spediranno presso la Giunta i competenti distaccamenti di truppa con un ufiziale, ed un veterinario onde riceverli.

Art. 19. Quantunque sia da aversi per fermo che tutti i cavalli, de' quali farà acquisto la Giunta di rimonta, abbiano in generale le qualità che si richiedo-

no pel servizio cui dovranno destinarsi, pure potendo un numero di essi avere particolari buone qualità, che li rendano migliori, e più pregevoli degli altri, la Giunta avrà cura che questi ultimi cavalli sieno egualmente ripartiti a tutti i corpi, evitando rigorosamente, che sia usata preferenza su questo punto più ad uno, che ad un altro corpo.

Art. 20. Nella ripartizione dei cavalli ai varî corpi la Giunta di rimonta terrà, per quanto sarà possibile, le regole seguenti.

I cavalli di manto morello saran dati a tutti i primi reggimenti degli Ussari della guardia reale, dei Dragoni e dei Lancieri, e quelli di manto baio ai secondi reggimenti delle armi medesime. Al terzo reggimento Dragoni saran dati tutti i cavalli così detti di estramanto. Pel Treno di artiglieria non vi sarà regola fissa intorno ai manti, potendo averli di tutti i manti. Per l'Artiglieria svizzera si daranno alla 1.ª ed alla 3.ª sezione i cavalli di manto baio, ed alla 2.ª e 4.ª i morelli.

In quanto alle taglie, i cavalli di più alta taglia saran dati a' Dragoni ed ai Lancieri, e quelli di più bassa agli Ussari. Al Treno saran dati di tutte le taglie, i più grandi per tiro, ed i più piccioli per bilancini, e per sella ai sotto-uffiziali. Altrettanto avrà luogo per l'Artiglieria svizzera.

Art. 21. La consegna degli animali all'ufiziale di ciascun corpo sarà fatta in presenza del veterinario e del Commissario di guerra incaricato del servizio amministrativo della Giunta di rimonta. Costui compilerà un processo verbale per la consegna che si farà degli

animali a ciascun corpo, indicando in tale atto il numero, e la rassegna di ogni cavallo, o mulo, ed in ultimo il prezzo coacervato di uno degli animali, ed il totale costo di tutti quelli consegnati. È ben inteso che se ad un corpo si consegneranno animali di più d'una specie delle tre enunciate nell'articolo 2.°, i verbali da compilarsi saranno tanti per quanto saranno le specie degli animali che si consegneranno.

Art. 22. Tutti gli animali non distribuiti ai corpi, perchè acquistati dalla Giunta nelle fiere al di là del numero bisognevole ai corpi medesimi, rimarranno affidati alle cure della Giunta stessa, onde servirsene nelle successive distribuzioni.

Art. 23. Il processo verbale di ciascuna consegna sarà firmato dall'ufiziale della Giunta di rimonta, che sarà preposto alla consegna, dall'ufiziale del corpo che la riceverà, dal veterinario che vi avrà assistito, e dal Commissario di guerra, e sarà compilato in otto esemplari, per esserne cinque spediti dalla Giunta al Ministero della Guerra, esserne dato uno all'ufiziale del corpo, e rimanere degli altri due, uno presso la Giunta stessa, e l'altro presso il Commissario di guerra.

Art. 24. Dei cinque esemplari pervenuti al Ministero uno sarà rimesso al Generale Ispettore del corpo, un altro all'Intendente Generale dell'esercito, il terzo al Regio Scrivano di razione, il quarto al Controloro della Tesoreria Generale, ed il quinto rimarrà nel Ministero. Con la guida di tali atti saran fatte le debite imputazioni al fondo dell'assegno di rimonta dei corpi nella Tesoreria Generale, ed insieme le convenienti annotazioni nei registri, dei quali si farà parola qui appresso.

Art. 25. Tutte le disposizioni espresse negli articoli precedenti per le consegne ai corpi verranno adempite non solo in occasione di distribuzione degli animali acquistati nelle fiere, ma eziandìo in ogni volta che dovranno dalla Giunta darsene ai corpi dopo domande e compre parziali, ad eccezione però della primitiva ministeriale autorizzazione prescritta con l' articolo 18, la quale non dovrà dalla Giunta attendersi per consegnarsi ai corpi gli animali acquistati e domandati parzialmente.

Art. 26. Negli ufizî dell' Intendente Generale dell' esercito sarà stabilito un registro di conto aperto pel fondo dell' assegno di rimonta di ogni corpo di truppa a cavallo. A credito dei corpi saranno notate in tale registro le somme che dagli aggiusti risulteranno loro dovute pel detto assegno, con la cumulazione di quelle ricavate dalla vendita degli animali riformati per inutilità al servizio; ed a debito le somme dei prezzi degli animali acquistati; non che le spese coacervate della Giunta di rimonta, siccome sarà sviluppato nei seguenti articoli.

Art. 27. Ogni corpo di truppa a cavallo avrà pur esso un registro di conto aperto pel proprio fondo di assegno di rimonta, nel quale noterà le partite di debito e di credito specificate nell' articolo precedente, e ad esso corpo riguardanti.

Art. 28. La Giunta di rimonta dovendo essere incaricata della vendita degli animali che si renderanno inutili pel servizio presso i corpi, la riforma di questi animali sarà proposta dai Generali Ispettori, ed autorizzata dal Ministero della Guerra, al quale saranno dagl' Ispettori rimesse le rassegne degli animali da ri-

formarsi. Giungendo ai comandanti dei corpi tale autorizzazione, saranno gli animali subito mandati alla Giunta di rimonta, la quale ne eseguirà la vendita nei modi prescritti dagli articoli 522 523 524 e 525 dell' Ordinanza dell' Amministrazione militare.

Art. 29. Alla fine di ogni trimestre la Giunta di rimonta rimetterà al Ministero della Guerra in una polizza di banco a favore del Tesoriere Generale della Real Tesoreria le somme ricavate dalla vendita degli animali nel corso del trimestre, congiuntamente con uno stato in cinque esemplari per ognuna delle tre specie degli animali venduti con la indicazione dei corpi, ai quali appartenevano, e della somma ricavata dalla vendita di ciascun animale; ed il Ministero rimetterà due dei detti stati insieme con la polizza al Ministero delle Finanze, un altro al rispettivo Generale Ispettore, un altro all' Intendente Generale, e riterrà l' ultimo pei suoi archivî.

La Tesoreria Generale porterà la somma totale in aumento della dote del relativo capitolo dello Stato Discusso, e le somme parziali per corpo in aggregazione ai rispettivi fondi dell' assegno di rimonta; l' Intendente Generale farà altrettanto nei corrispondenti suoi registri; ed i corpi, dietro gli ordini del Generale Ispettore, porranno a loro credito nel registro dell' assegno di rimonta il ricavato dalla vendita dei proprî animali.

Art. 30. Dovendo il sistema per le vendite degli animali espresso negli articoli precedenti, aver vigore dal dì primo gennaio 1844, tutte le somme che da ora fino al di 31 di dicembre del corrente anno, si ritrarranno da simili vendite, saranno dalla Giunta di rimonta ri-

messe all' Intendente Generale dell'Esercito, al quale essa Giunta rimetterà oltre ciò, a suo tempo, la resta della sua cassa al detto giorno 31 di dicembre, onde tenersi il montare di queste somme a disposizione di sua Maestà il Re, in una apposita ed isolata madrefede in testa dell' Intendente Generale dell' esercito.

Art. 31. Tutte le spese che saran fatte pel servizio della Giunta di rimonta nello esercizio degl' incarichi ad essa affidati dal presente regolamento, come di gratificazioni al personale nelle gite alle fiere, spese di uffizio, costo degli animali che s' inutilizzeranno, o che morranno prima della distribuzione ai corpi ec. ec. saranno proporzionalmente a carico del fondo degli assegni dei corpi. Sono soltanto eccettuate da siffatta disposizione le spese di foraggio e quelle di pascolo, che produrranno gli animali durante il tempo che saranno presso la Giunta, dovendo queste due specie di spese continuare ad essere a carico del rispettivo capitolo dello stato discusso della guerra.

Art. 32. Per l' adempimento delle prescrizioni dello articolo precedente la Giunta di rimonta, al finire di ogni anno raccoglierà in una somma il montare delle dette spese di amministrazione, e ne farà la ripartizione per corpo in proporzione del numero dei cavalli o muli consegnati ad ogni corpo nel corso dell'anno medesimo. Indi formerà tanti stati per quante sono le Ispezioni dei corpi di truppa a cavallo, ed in ciascuno di essi indicherà il numero degli animali tutti distribuiti ai corpi in tutto l' anno, il numero di quelli che ne ha consegnato a ciascun corpo della rispettiva Ispezione, il totale della spesa di amministrazione della Giunta nell' anno stesso,

e la somma di proporzione che ad ognuno dei corpi si apparterrà. Tutti questi stati ciascuno in cinque esemplari, saranno dalla Giunta rimessi al Ministero della Guerra, il quale ritenendone uno presso di se, ne rimetterà due al Ministero delle Finanze, per le corrispondenti imputazioni al fondo degli assegni dei corpi, il terzo all'Intendente Generale dell'esercito per prenderne ragione a debito dei corpi nel registro prescritto dall'art. 26, e l'ultimo al relativo Generale Ispettore pel notamento a debito nel registro dell'assegno di rimonta dei corpi medesimi.

Art. 33. Il prodotto della vendita dei cuoi degli animali morti nel corso dell'anno presso la Giunta di rimonta, sarà dedotto dalle spese di amministrazione a carico dell'assegno dei corpi, e tale deduzione sarà pure espressa negli stati enunciati nell'articolo precedente. Altrettanto sarà praticato in occasione di vendita di qualche animale, che nel corso dell'anno potrà inutilizzarsi presso la Giunta, e quindi vendersi dalla Giunta medesima.

Art. 34. La Giunta di rimonta parteciperà al Ministero della Guerra tutti i movimenti e le mutazioni che avverranno tra i cavalli ed i muli dal momento che ne avrà fatto l'acquisto sino a che ne avrà fatto la distribuzione ai corpi. Nel caso d'inutilizzamento o di morte, il rapporto della Giunta sarà accompagnato dallo stato di rassegna degli animali in doppio esemplare.

Art. 35. I comandanti dei corpi di truppa a cavallo potranno anch'essi acquistare direttamente cavalli, muli, o mule per uso del proprio corpo, e per le mancanze, che potranno esservi al completo organico; con

che però gli animali così acquistati dovranno spedirsi alla Giunta di rimonta per la debita approvazione e pel pagamento.

Pei corpi che saranno di residenza diversa da quella della Giunta, i comandanti di essi rimetteranno alla Giunta medesima le rassegne degli animali, che vorranno acquistare, insieme col processo verbale di acquisto da compilarsi dal rispettivo Commissario di guerra che avrà i ruoli del corpo, ed attenderanno dalla Giunta la corrispondente approvazione ed il rimborso della spesa.

Siffatta autorizzazione di acquisto ai Comandanti dei corpi, rimarrà priva di vigore durante il tempo delle fiere di Salerno, di Gravina, e di Foggia.

Art. 36. La rassegna ed il processo verbale, di che è parola nell'articolo precedente, saranno in otto esemplari, da essere rimessi alla Giunta di rimonta, la quale dopo di averli corredati della sua approvazione, ne riterrà uno per se, ne ritornerà due al Comandante del corpo, da servire uno pel corpo medesimo, e l'altro pel Commissario di Guerra, e rimetterà le altre cinque al Ministero della Guerra, il quale facendone rimanere una nei suoi Archivî, ne invierà uno al Generale Ispettore, uno all' Intendente Generale, e due al Regio Scrivano di Razione ed al Controloro della Tesoreria Generale per la debita imputazione al fondo dell' assegno del corpo.

Art. 37. In virtù del presente regolamento il servizio della rimonta, con la fissazione degli assegni da pagarsi su gli aggiusti delle riviste dei corpi, passando a far parte di quelli del personale del Real Esercito, sarà nello Stato Discusso della Guerra dall' anno 1844.

in poi annullato nella seconda Classe il Capitolo 29 = Compra di cavalli e muli = e ne sarà aggiunto uno a quelli della prima Classe con l'intestazione = rimonta, la dote del quale sarà il montare degli assegni di rimonta attribuiti a tutt' i corpi di truppa a cavallo.

Art. 38. La Giunta di rimonta alla fine di ogni anno compilerà e rimetterà all'Intendente Generale dello Esercito il suo conto generale dell'anno medesimo. L'introito di questo conto sarà composto delle somme che avrà ricevuto dalla Tèsoreria Generale nel corso dell' anno, e l'esito indicherà per corpo le somme erogate per lo acquisto dei cavalli o muli, ed il numero degli animali acquistati, in ultimo sarà enunciata la somma che potrà rimanere disponibile in cassa presso la Giunta.

Sarà unito a questo conto il notamento degli animali rimasti alla fine dell' anno presso la Giunta medesima, perchè non distribuiti ai corpi.

L'Intendente Generale dopo di averne fatto la verificazione con gli elementi parziali, dei quali si troverà provveduto, nei sensi del presente regolamento, ne farà conoscere il risultamento al Ministero della Guerra.

Napoli li 18 Ottobre 1843.

Approvato da Sua Maestà il Re (D. G.).

Per copia conforme

Il Maresciallo di Campo Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina

GIUSEPPE DI BROCCHETTI.